

Protocollo N. 20 del 22 aprile 2015

PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALE NEL CCNL "SERVIZI"

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha ricevuto dalla CdL Michela Marcellan di Azienda & Lavoro Associati i seguenti quesiti:

Premesso che il CCNL prevede il seguente periodo di comporto per un Lavoratore con più di due anni di anzianità:

- Diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.
- In caso di malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni, senza esaurimento del periodo di comporto, l'anzianità ai fini del calcolo della durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati del residuo spettante e non utilizzato.
- 1) "il secondo comma si riferisce a un'unica singola malattia?"
- 2) "Se l'Azienda non procede al licenziamento per giustificato motivo soggettivo del Lavoratore entro 30 giorni dal superamento del periodo di comporto ma, contrariamente a quanto previsto dall'art. 99 del CCNL "Servizi", non sospende il rapporto e continua ad erogare al dipendente in malattia le integrazioni datoriali all'indennità dell'INPS, può operare il medesimo licenziamento in altro momento, sempre che il Lavoratore permanga ininterrottamente assente per malattia, in costanza dei trattamenti predetti?"

Interpretazione Contrattuale Autentica ed Integrativa dell'art. 99 "Malattia o Infortunio non professionale" del C.C.N.L. "Aziende e Cooperative nel settore Servizi" sottoscritto tra ANPIT, CIDEC, Confazienda, Fedimprese, UNICA e CISAL Terziario – CISAL il 30 ottobre 2012.

Premesso che:

- A. i Lavoratori con un evento di malattia o infortunio non professionale con prognosi di lunga durata, superiore a 180 giorni, che non hanno ancora superato il periodo di comporto, al termine di tale evento, conserverebbero residuo un limitato periodo di comporto contrattuale;
- B. tale fatto, potrebbe determinare il rischio di "licenziabilità" del lavoratore per superamento del periodo di conservazione, anche in casi di modesta morbilità, compatibili con le previsioni contrattuali, solo per l'eccezionale evento intervenuto di malattia o infortunio non professionale subito dal Lavoratore;
- C. le Parti sottoscrittrici il CCNL hanno inteso adottare in tema di comporto, un criterio restrittivo al solo fine di limitare eventuali casi impropri od abusi, ma hanno sempre concordemente manifestato un opposto criterio nei casi di malattia ininterrotta e giustificata;
- D. per evitare la negativa ipotesi di cui al punto B. che precede, le Parti stipulanti il CCNL "Servizi" hanno stabilito che ai lavoratori con più di due anni di anzianità, in condizioni di malattia o infortunio non professionale con prognosi continuata superiore a 180 giorni, "l'anzianità ai fini del calcolo della durata del successivo periodo, riparte da 2 anni (120 giorni) incrementati del residuo spettante e non utilizzato";

W





Protocollo N. 20 del 22 aprile 2015

E. specialmente per le piccole Aziende, vi è anche un'oggettiva difficoltà di rilevare tempestivamente il superamento del periodo di comporto contrattuale;

tutto ciò premesso,

la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione formula la seguente Interpretazione Contrattuale Autentica ed Integrativa dell'art. 99 "Malattia o Infortunio non professionale" del C.C.N.L. "Aziende e Cooperative nel settore Servizi" sottoscritto tra ANPIT, CIDEC, Confazienda, Fedimprese, UNICA e CISAL Terziario – CISAL il 30 ottobre 2012:

- 1) per "malattia, anche non continuativa, superiore a 180 giorni" s'intende l'evento di malattia o infortunio non professionale con prognosi di lunga durata superiore a 180 giorni, sia continuata sia con interruzioni o ricadute, tutte certificate dal Medico Curante come "continuazione" della stessa malattia o infortunio non professionale;
- 2) tenuto conto dell'oggettiva difficoltà espressa al punto E. e dell'indirizzo di cui al punto C. della Premessa, al fine di favorire al massimo il mantenimento del posto di lavoro anche nei casi di superamento del periodo di comporto contrattuale prevalentemente conseguente a un unico evento morboso, si conviene che l'Azienda possa procedere, in qualsiasi momento, al licenziamento per giustificato motivo soggettivo del Lavoratore che ha superato il periodo di comporto per malattia o infortunio non professionale, purché ciò avvenga entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal superamento del predetto periodo di comporto, qualora vi sia stato per l'intero periodo il costante riconoscimento dell'integrazione datoriale all'indennità dovuta dall'INPS. Il licenziamento, come di consueto, comporterà l'erogazione della relativa indennità sostitutiva del preavviso.

A norma del punto "Esemplificazioni e Interpretazioni" della Premessa del CCNL "Servizi", la presente Interpretazione, dopo la sua pubblicazione nei siti istituzionali (www.enbic.it, www.cisal-terziario.it, ecc.) avrà piena efficacia generale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2015

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datoriale (Franco Ravazzolo)

Rappresentante Sindacale
(Alice Hipranzato)

Il Presidente aven Fineio De Gregorio

2/2